SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1852)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1986

Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria

ONOREVOLI SENATORI. — 1. - Le società fiduciarie e di revisione, tuttora disciplinate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dalle relative norme di attuazione contenute nel regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, che si riferivano ad una realtà economico-giuridica profondamente diversa da quella attuale, hanno progressivamente ampliato, nell'evolversi dei fenomeni economici e nell'incertezza di un quadro normativo ben definito, la loro sfera di attività, soprattutto nell'ultimo decennio, tanto da operare anche, ed in modo significativo, nel settore dell'intermediazione finanziaria non bancaria, in particolar modo con lo svolgimento in nome proprio, ma per conto altrui, dell'attività di « gestione » di valori mobiliari.

Orbene, siffatto fenomeno, seppure in sè rispondente a nuove, reali esigenze della vita economico-finanziaria, talora e in fatto ha travalicato — per modalità di raccolta, forme di investimento e ampiezza di facoltà attribuite dai fiducianti per la gestione dei valori — i limiti dell'attività delle società fi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

duciarie, rendendo comunque necessaria una nuova disciplina sia delle predette società e sia della stessa attività di « gestione » di valori mobiliari, in sè e comunque attuata, anche per il necessario raccordo alla normativa nel frattempo emanata per la regolamentazione di nuovi istituti, quali, ad esempio, i fondi di investimento mobiliari e le varie forme di sollecitazione del pubblico risparmio.

Peraltro, nell'attesa dell'emanazione di tale nuova organica disciplina tanto dei soggetti che dell'attività di gestione, appare indilazionabile introdurre, e con immediatezza, disposizioni che consentano di far fronte a gravi situazioni patologiche che in tempi recenti si sono verificate nel settore fiduciario e che non è escluso possano ancora verificarsi.

A detta esigenza rispondono le disposizioni contenute nel decreto-legge, di cui si chiede la conversione, che peraltro contengono anche norme transitorie sugli enti di gestione fiduciaria.

2. - Ciò posto, l'articolo 1 consente l'assoggettamento delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, sia come intervento sanzionatorio sia come procedura concorsuale sostitutiva del fallimento, nell'ottica di un orientamento legislativo che privilegia tale procedura concorsuale nei settori di attività imprenditoriali soggette ad autorizzazione e vigilanza della pubblica amministrazione.

L'articolo 2 estende alle società del gruppo di cui fa parte una società fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa l'istituto della liquidazione coatta, quando ne venga dichiarato lo stato di insolvenza, sottoponendole agli stessi organi nominati per la società fiduciaria; e ciò in quanto la patologia del settore fiduciario ha evidenziato sovente un intreccio di società in vario modo connesse con la fiduciaria, intreccio che non è possibile risolvere, con grave danno dei fiducianti, con singole e non collegate procedure concorsuali. E poichè lo stesso fenomeno può verificarsi nel settore degli enti di gestione fiduciaria — per i quali peraltro la liquidazione coatta è già prevista — si è ritenuto di estendere anche a loro tale particolare disposizione.

Pur fondamentalmente ispirata all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, (cosiddetta « legge Prodi »), la disposizione se ne distacca nelle motivazioni e parzialmente nel contenuto. Per ciò che concerne la motivazione va ancora osservato che la patologia del settore fiduciario ha sovente evidenziato l'utilizzo dei beni dei fiducianti a scopo di finanziamento delle più varie iniziative del gruppo, fenomeno grave per l'immanente conflitto di interessi che implica; da ciò la necessità, in caso di insolvenza delle società del gruppo, della loro sottoposizione ad una unica procedura e con gli stessi organi. Per la medesima ragione, in particolare, si è modificata la disposizione dell'articolo 3, primo comma, lettera *d*), del decreto-legge n. 26 del 1979, perchè nel caso interessa attrarre comunque alla procedura non i finanziatori, in principio assenti, ma i finanziati in via continuativa o prevalente, tra i quali la sistematica del provvedimento impone di comprendere quanti sono stati pur indirettamente finanziati attraverso l'acquisto dei loro crediti verso terzi effettuato con denaro dei fiducianti.

L'articolo 3 prevede la conversione nella liquidazione coatta amministrativa delle procedure di fallimento in corso riguardanti le società fiduciarie e di revisione. A tal proposito, è stata espressamente prevista la salvezza della dichiarazione di insolvenza già pronunciata dall'autorità giudiziaria e, quindi, dei conseguenti effetti anche di carattere penale e si è stabilito che sia la stessa autorità giudiziaria a dichiarare la soggezione delle società alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, nel mentre solo successivamente interviene il decreto ministeriale a disporre l'apertura della procedura medesima.

L'articolo 4, per gli enti di gestione fiduciaria, stabilisce altresì la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio della attività, in considerazione della circostanza che, comunque, questi enti non sembra possano essere ulteriormente conservati nell'attuale configurazione normati-

va stante il nuovo assetto della intermediazione finanziaria non bancaria, che impone un ripensamento, anche integrale, della loro posizione nel sistema.

Con l'articolo 5 si dispone l'estensione di taluni poteri della CONSOB (specificatamente quelli previsti dalle lettere *b*), *c*) e *g*) dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974) alle società fiduciarie, con esclusione degli istituti di credito, per i quali restano fermi i poteri della CONSOB entro i limiti previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1975.

Con l'articolo 6, infine, si precisa il carattere transitorio delle disposizioni dell'accluso decreto (ad eccezione di quelle dell'articolo 5) in attesa della nuova disciplina organica dell'intera materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 128 del 5 giugno 1986* (*).

Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione, nonchè disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Liquidazione coatta amministrativa

1. Le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza.

2. Nell'esercizio della vigilanza sulle società di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità.

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 1986.

Art. 2.

Società controllate, a direzione unica e finanziate

1. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ne venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una diversa ed autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:

a) la società che controlla direttamente od indirettamente la società posta in liquidazione coatta amministrativa;

b) le società direttamente od indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa o dalla società che la controlla;

c) le società che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla stessa direzione della società posta in liquidazione coatta amministrativa;

d) le società finanziate in via continuativa o in misura prevalente dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa; si considera finanziamento l'erogazione, anche per conto dei fiducianti, sia di capitale di credito che di capitale di rischio, nonchè l'acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali società.

2. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società di cui al comma 1 è compiuto dal tribunale competente, anche su iniziativa del commissario.

3. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, da disporre con separato decreto per ciascuna società, sono preposti gli stessi organi nominati con i decreti di cui all'articolo 1, salvo l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. Nei confronti delle società di cui al comma 1, ancorchè non ne sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario delle società poste in liquidazione coatta amministrativa può esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto relativamente agli atti indicati al primo comma, numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della società posta in liquidazione coatta amministrativa e, relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.

5. Ai soli fini dell'esperimento dell'azione, il commissario può richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Può altresì chiedere alla CONSOB di effettuare, allo

scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le società in liquidazione coatta amministrativa e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma 4, le indagini consentite dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento deve compiersi entro centoventi giorni dalla data della richiesta. In considerazione delle accresciute esigenze di servizio, la dotazione organica della CONSOB, determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è aumentata di quindici unità. Conseguentemente la CONSOB provvederà a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.

6. Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società indicate al comma 1 del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle più gravi irregolarità di cui al terzo comma del citato articolo 2409, il commissario potrà essere nominato amministratore giudiziario della società i cui amministratori hanno compiuto tali irregolarità.

7. Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilità, cui il commissario è legittimato a norma dell'articolo 206, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza, con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.

8. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili agli atti ed ai fatti posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il commissario allo scopo di accertare l'esistenza di società nelle condizioni di cui al comma 1, possono richiedere informazioni alla CONSOB e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.

10. Al medesimo fine possono richiedere alle società fiduciarie, le quali sono parimenti tenute a fornirle entro quindici giorni, le generalità degli effettivi proprietari dei titoli azionari e delle altre partecipazioni sociali intestati al proprio nome.

11. Nei casi di società collegate a norma del comma 1, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle società che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società posta in liquidazione coatta amministrativa dei danni da questi cagionati alla società stessa.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti di gestione fiduciaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento, alle quali siano già assoggettate le società di cui all'articolo 1, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria.

2. Il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società con proprio decreto, con il quale adotta anche gli altri provvedimenti di cui all'articolo 1.

4. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa risultanti dalla conversione di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

Enti di gestione fiduciaria

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di ente di gestione fiduciaria, di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sospeso.

Art. 5.

Estensione dei poteri della CONSOB

1. La lettera *g*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituita dalla seguente:

« *g*) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità ed i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione, negoziazione e gestione di titoli quotati in borsa o di altri valori mobiliari effettuate dai soggetti che, ciascuno secondo il proprio ordinamento, operano in borsa o esercitano attività di intermediazione o sono società

fiduciarie ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalle lettere *b*) e *c*). La disposizione della presente lettera *g*) non si applica alle aziende ed agli istituti di credito, nei cui confronti restano fermi i poteri della CONSOB nei limiti previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138; ».

Art. 6.

Natura transitoria delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5, si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge recante disciplina organica in materia di attività di amministrazione fiduciaria di beni e di gestione di valori mobiliari, nonchè provvedimenti relativi agli enti di gestione fiduciaria.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1986.

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO — MARTINAZZOLI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI